



UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno



Include le novità previste dal D.L. 20/2023

CORSO 13

**L'accesso ai servizi per il lavoro della popolazione
migrante**

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---

Sommario

L'accesso ai servizi per il lavoro della popolazione migrante.....	1
INTRODUZIONE.....	5
1. L'ISCRIZIONE DEI CITTADINI NON COMUNITARI AL CENTRO PER L'IMPIEGO	8
1.1 IL RILASCIO DELLA DID ON LINE E LA PROFILAZIONE QUANTITATIVA.....	8
Requisiti per rilasciare la DID Online	8
Codice Fiscale provvisorio	8
Livello di studio.....	9
1.2 LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ACCEDERE AI SERVIZI PER L'IMPIEGO	10
1.2.1 Codice Fiscale	10
1.2.2 Documento di identità.....	10
1.2.3 Residenza.....	11
1.2.4 Permesso di soggiorno	11
Format dei PdS in corso di validità	14
Il tesserino elettronico.....	14
Il permesso di soggiorno cartaceo.....	15
La carta di soggiorno.....	15
Format dei PdS nelle fasi di primo rilascio, rinnovo o conversione	16
Il Cedolino	16
L'Attestato nominativo.....	16
Il rinnovo del PdS emesso dalla Questura	17
Il rinnovo del PdS tramite Kit Postale.....	17
Come riconoscere la validità di un permesso in fase di rilascio/rinnovo tramite kit postale	18
Come riconoscere la validità di un permesso in fase di rilascio/rinnovo tramite il sito della Polizia di Stato.....	18
2. I PERMESSI DI SOGGIORNO IN FUNZIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO	20
LAVORO SUBORDINATO	21
LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE.....	22
LAVORO AUTONOMO.....	24
ATTESA OCCUPAZIONE	25
MOTIVI FAMILIARI	27
LUNGO SOGGIORNANTI UE (EX CARTA DI SOGGIORNO)	29
CARTA DI SOGGIORNO PER FAMILIARE DI CITTADINO UE	30

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---

CARTA DI SOGGIORNO PER BREXIT	32
RICHIESTA ASILO	34
ASILO POLITICO.....	36
PROTEZIONE SUSSIDIARIA	38
FOCUS DI APPROFONDIMENTO: I DIRITTI DEI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI LAVORO	40
PROTEZIONE SPECIALE art 32	42
PROTEZIONE SPECIALE art 19	43
PROTEZIONE TEMPORANEA	44
CALAMITÀ.....	45
ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE	46
CASI SPECIALI	47
PROTEZIONE SOCIALE ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 286/1998.....	47
CASI SPECIALI	48
VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA ai sensi dell'art. 18 bis D.Lgs. n. 286/1998.....	48
CASI SPECIALI	49
PARTICOLARE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO ai sensi dell'art 22 co. 12 quater D. Lgs. 286/1998	49
APOLIDIA.....	50
MINORENNI e NEOMAGGIORENNI.....	51
ASSISTENZA MINORI	53
STUDIO / FORMAZIONE	54
TIROCINIO	56
CASI PARTICOLARI DI INGRESSO ex ART. 27 (1/3)	57
del TESTO UNICO IMMIGRAZIONE	57
CASI PARTICOLARI DI INGRESSO ex ART. 27 (2/3)	58
del TESTO UNICO IMMIGRAZIONE	58
CASI PARTICOLARI DI INGRESSO ex ART. 27 (3/3)	60
del TESTO UNICO IMMIGRAZIONE	60
CURE MEDICHE	62
RESIDENZA ELETTIVA	64
CARTA BLU UE	67
CASI SPECIALI - REGIME TRANSITORIO	68
REGOLARIZZAZIONE 2020.....	69
MOTIVI RELIGIOSI	71

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---

2.2	PERMESSI DI SOGGIORNO CHE NON CONSENTONO ATTIVITÀ LAVORATIVA	72
	TURISMO / AFFARI / GIUSTIZIA /	72
2.3	INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CORRETTA REGISTRAZIONE DEL DATO SUL PERMESSO DI SOGGIORNO NEL SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO	73

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---

INTRODUZIONE

Questo vademecum fonda le sue origini nel documento *«La presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria»*¹, che conteneva una proposta di lavoro per lo sviluppo di strumenti e metodologie a supporto degli operatori dei Centri per l'Impiego, volta a facilitare il processo di presa in carico di target svantaggiati di migranti, in particolare i richiedenti e i titolari di protezione internazionale e di altre forme di protezione temporanea riconosciute dal nostro ordinamento giuridico.

Dal confronto con i territori è emerso come la complessità della materia dell'immigrazione, data anche dalla continua evoluzione e dall'esistenza di prassi non sempre omogenee, possa presentare all'operatore dei passaggi critici che riguardano altre fasce di migranti, a prescindere dalla soggettiva condizione di vulnerabilità.

Si è quindi deciso di estendere il contenuto del vademecum all'intera disciplina dei permessi di soggiorno, fornendone una lettura, pur non esaustiva, mirata a eseguire le operazioni correlate all'accesso al lavoro e ai servizi per l'impiego, facendo luce sui nodi critici che si possono presentare nella fase iniziale del processo di presa in carico di tutta la popolazione non comunitaria.

I contenuti del vademecum

Il vademecum si concentra sugli aspetti burocratici-amministrativi necessari a garantire ai cittadini stranieri i LEP A e B, dall'erogazione di informazioni corrette nella prima accoglienza, al rilascio e alla convalida della DID, alla corretta imputazione dei dati sui permessi di soggiorno nei sistemi informativi lavoro.

In particolare, il vademecum contiene:

- Una panoramica sui documenti necessari all'iscrizione dei cittadini extra-UE ai Centri per l'impiego, con approfondimenti sul rilascio e la convalida della DID, sulle specificità della documentazione in possesso dei cittadini non comunitari, e un focus sui beneficiari stranieri di Reddito di Cittadinanza (capitolo 1);
- Schede di approfondimento sui permessi di soggiorno, classificati secondo la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa, con indicazioni sui criteri di rilascio, rinnovo, conversione e sulla durata (capitolo 2);
- Indicazioni per la corretta imputazione dei dati nei sistemi informativi lavoro che alimentano le SAP – Schede Anagrafico-Professionali (sezioni integrate nelle schede di approfondimento e paragrafo 2.4).

Il contesto normativo e gli ultimi aggiornamenti

La disciplina dell'ingresso e del soggiorno in Italia dei cittadini stranieri è fondata sul Testo Unico sull'Immigrazione e sulla condizione dello straniero (TUIMM, D. Lgs. 286/98 e successive modifiche e integrazioni), che, tra gli altri aspetti, regola gli ingressi e il soggiorno per motivi di lavoro o familiari, oltre a individuare le categorie di migranti per cui è previsto il divieto di espulsione e respingimento. Per straniero si intende il cittadino di un Paese terzo, ovvero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea o un apolide, ovvero una persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino.

¹ Documento, al pari del presente vademecum, rilasciato nell'ambito del Piano Operativo Anpal Servizi 2017-21, Obiettivo specifico 2.2 - *Sviluppare modelli di servizio, metodologie e strumenti per migliorare la capacità dei Centri per l'Impiego di erogare servizi per l'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati/vulnerabili*

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---

Altra colonna fondante della materia è la normativa sulla protezione internazionale, basata, oltre al c.d. diritto d'asilo costituzionale (Art. 10 co. 3 della Costituzione), sulla Convenzione di Ginevra del 1951 e sulle Direttive europee (Status, Procedure e Accoglienza), recepite dalla normativa nazionale degli Stati Membri. A queste norme, si aggiungono sia regolamenti attuativi, sia altre norme riferite a categorie particolari, come la L. 47/17 sui minori stranieri non accompagnati.

Il vademecum fotografa la situazione normativa attuale, senza esplicitare i passaggi intermedi dovuti agli excursus normativi che hanno caratterizzato gli ultimi anni, sia in ragione di norme di recepimento delle Direttive Europee sulla protezione internazionale - particolarmente il D. Lgs. 142/15 -, sia di Decreti che hanno modificato aspetti significativi dell'intera disciplina migratoria - su tutti, il D.L. 113/2018 e il D.L. 130/20 -. Si segnalano comunque, tra i principali oggetti di cambiamento non approfonditi in questa sede, le procedure di richiesta e valutazione delle domande di protezione, la configurazione del Sistema di Accoglienza, che oggi presenta una distinzione in due fasi e si allarga a una platea più composita di categorie di destinatari, e la transizione dalla c.d. protezione umanitaria alla protezione speciale innestata dal D.L. 113/18 e proseguita fino alle modifiche del D. L. 20/2023 (che ha modificato anche i permessi per calamità e cure mediche, oltre che la conversione da minore età a pds da maggiorenne).

Nel 2022, a causa del conflitto in Ucraina, è stata applicata per la prima volta negli Stati Membri la protezione temporanea, una forma protezione prevista dalla Direttiva 2001/55/CE per gestire flussi ingenti di migranti forzati senza dover ricorrere alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

Le modalità di ingresso in Italia dei cittadini non comunitari

Per meglio contestualizzare l'argomento del vademecum, è utile considerare quali siano le principali modalità di ingresso in Italia di cittadini extra-UE per soggiorni di media e lunga durata.

Le modalità di ingresso in Italia possono essere distinte in due grandi categorie: i flussi disciplinati dal Testo Unico Immigrazione (D. Lgs. n. 286/98 e D.P.R n. 394/1999 e succ. mod.) e i cosiddetti flussi non programmati.

1. I **flussi disciplinati** dal T.U. Immigrazione riguardano principalmente:
 - gli ingressi per **motivi di lavoro**, attraverso appositi decreti di programmazione adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo casi particolari in cui è ammesso l'ingresso al di fuori delle quote programmate - di regola - annualmente;
 - gli ingressi per **motivi di famiglia**, attraverso il ricongiungimento con un familiare presente in Italia;
 - gli ingressi per **motivi di studio/formazione/tirocinio**.
2. I cosiddetti **flussi migratori non programmati**, regolati sia dal Testo Unico Immigrazione (Art. 19 – Divieto di espulsione e respingimento), sia dalla normativa sulla protezione internazionale, riguardano principalmente:
 - gli ingressi dei **richiedenti asilo**, che possono ottenere la **protezione internazionale** o un'altra forma di **protezione** prevista dal nostro ordinamento giuridico;
 - gli ingressi dei **minori stranieri non accompagnati**.

Ai fini dell'accesso ai servizi offerti dai Centri per l'impiego, è comunque indifferente la forma di ingresso in Italia del cittadino migrante: l'elemento dirimente è l'essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa.

Il Tutorial sull'iscrizione dei cittadini non-UE ai Centri per l'Impiego

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---

Oltre che in forma di manuale, i contenuti sviluppati nel vademecum sono stati predisposti anche in forma di tutorial interattivo, uno strumento basato su un ipertesto che, in ordine di processo, permette all'operatore di effettuare in tempo reale le operazioni di verifica sulla compatibilità dei titoli e della documentazione presentata dai cittadini non comunitari con l'iscrizione al Centro per l'Impiego, e di imputare correttamente i relativi dati nei sistemi informativi lavoro.



1. L'ISCRIZIONE DEI CITTADINI NON COMUNITARI AL CENTRO PER L'IMPIEGO

Il capitolo esamina le specificità della documentazione in possesso dei cittadini extra-UE in funzione dell'iscrizione al Centro per l'Impiego, fornendo scansioni di documenti corrispondenti alle principali casistiche per facilitarne il riconoscimento. Particolare attenzione viene rivolta ai documenti in possesso dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, in ragione della proliferazione dei titoli sostitutivi.

L'obiettivo è fornire all'operatore riferimenti che permettano il riconoscimento della compatibilità dei documenti dei cittadini non comunitari con l'accesso al lavoro e alle politiche attive, oltre alla corretta imputazione sui sistemi informativi della sezione "informazioni sui cittadini stranieri" delle schede anagrafico-professionali.

1 IL RILASCIO DELLA DID ON LINE E LA PROFILAZIONE QUANTITATIVA

Requisiti per rilasciare la DID Online

Il lavoratore straniero gode di parità di trattamento e piena uguaglianza dei diritti rispetto al lavoratore italiano: *"La Repubblica italiana, in attuazione della Convenzione OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani"* (Art.2, comma 3, D. Lgs n. 286/1998 e succ.mod.).

A parità di condizioni e requisiti rispetto al cittadino italiano, la Dichiarazione di Immediata Disponibilità di cui all'art. 19 comma 1, D. Lgs. n. 150/2015 può essere rilasciata sul portale dell'ANPAL dal **cittadino extra-UE regolarmente soggiornante** in possesso di **permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa**.

Esistono tuttavia alcune specificità che interessano il rilascio della DID Online, relative ai campi *Codice fiscale* e *Livello di studio*.

Codice Fiscale provvisorio

Allo stato attuale, al richiedente asilo viene attribuito un Codice Fiscale provvisorio, con stringa di 11 cifre. Il rilascio del Codice Fiscale definitivo (alfanumerico, 16 caratteri) avviene solo dopo l'eventuale riconoscimento di un titolo di soggiorno, alla fine di un iter che può avere durate variabili, anche superiori ad un anno.

I sistemi informativi lavoro consentono di valorizzare il campo "codice fiscale" anche con un CF provvisorio. Il portale MyAnpal, deputato tra le altre cose al rilascio della DID online, invece, permette esclusivamente l'inserimento del Codice Fiscale alfanumerico a 16 caratteri. Di conseguenza, i possessori di CF provvisorio

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---

non possono ottenere le credenziali di “Cittadino”, e di conseguenza non accedono ai servizi del portale, incluso il “**rilascio in autonomia**” della DID Online.

In questi casi, il cittadino può rilasciare la DID On line secondo la modalità “**richiesta intermediata**”, avvalendosi dell’assistenza dell’operatore del Centro per l’Impiego².

Si specifica che l’Anpal ha stipulato convenzioni con alcuni istituti di Patronato³ per lo svolgimento, in favore dei lavoratori, di alcune attività di sostegno, informazione e supporto, tra cui è compreso anche il rilascio della DID Online in modalità intermediata.

Livello di studio

In fase di rilascio della DID Online, è necessario indicare il “Livello di studio” nello specifico campo di MyANPAL. I cittadini stranieri devono inserire esclusivamente **i titoli di studio che hanno valore legale in Italia, ovvero i titoli di studio conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia**. Come chiarito nelle FAQ sulla DID Online pubblicate sul sito dell’ANPAL, al fine di tracciare l’eventuale mancanza del titolo di studio con valore legale, per convenzione si è stabilito di imputare nel campo tabellato la voce “Licenza elementare”⁴.

L’approfondimento del livello di istruzione effettivamente posseduto dall’utente straniero deve essere demandato dal Centro per l’Impiego alla fase di orientamento. Si evidenzia inoltre che è possibile valorizzare il titolo di studio conseguito all’estero e non riconosciuto in Italia in fase di implementazione/aggiornamento della Scheda Anagrafico Professionale - SAP (sez. 5.1 della SAP).

Per informazioni e approfondimenti sul riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali dei cittadini non comunitari, si consiglia la consultazione della Sezione dedicata a questo specifico tema sul Portale Integrazione Migranti⁵.

² Rif. Circolare ANPAL n. 41 del 2 gennaio 2018 “Indicazioni operative in materia di DID Online”.

³ <http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Patronati-ANPAL-stipulate-le-convenzioni-.aspx>

⁴ <http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Servizi/Documents/FAQ-DIDonline-22-12-2017.pdf>

⁵ http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/Titoli_studio_home.aspx

1.2 LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ACCEDERE AI SERVIZI PER L'IMPIEGO

Il lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante accede ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro a parità di condizioni e requisiti rispetto al lavoratore italiano, purché in possesso di un permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa.

Il permesso di soggiorno rappresenta pertanto il requisito distintivo tra un cittadino italiano o comunitario e uno extra-UE in fase di iscrizione al Centro per l'Impiego. Tra i cittadini extra-UE, **costituiscono eccezione i cittadini britannici che risiedevano in Italia prima del 31/12/2020**, come stabilito dall'Accordo di recesso del Regno Unito dall'UE. Questa categoria di cittadini stranieri, a condizione di dimostrare il requisito della residenza al 31/12/2020, ha accesso ai servizi, al lavoro e all'assistenza sanitaria anche senza un titolo di soggiorno, pur avendo la possibilità, su base volontaria, di ottenere una Carta di Soggiorno.

Prima di approfondire la disciplina dei permessi di soggiorno, è importante soffermarsi sulle eccezioni, principalmente riferibili alla categoria dei richiedenti asilo, che riguardano altri requisiti per l'iscrizione al centro per l'impiego.

Per accedere ai servizi dei Centri per l'Impiego, il cittadino non comunitario deve possedere:

1. **Codice fiscale**
2. **Documento di identità**
3. **Residenza**
4. **Permesso di soggiorno**

Analizziamo ciascun requisito secondo le specificità che possono presentare i cittadini non comunitari.

1. Codice Fiscale

Ai fini dell'iscrizione è valido anche il **Codice Fiscale provvisorio numerico**, di 11 cifre, rilasciato ai richiedenti asilo. I sistemi informativi permettono l'inserimento del codice provvisorio per la validazione del campo CF.

2. Documento di identità

Il lavoratore non comunitario che intenda accedere ai servizi forniti dai Centri per l'Impiego deve possedere, al pari dei lavoratori italiani e comunitari, un documento che ne attesti l'identità, come **Carta di Identità, Passaporto, Patente di Guida o Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo**⁶.

Ai soli richiedenti asilo si applica un regime diverso: ai fini dell'iscrizione, **al richiedente asilo basta essere in possesso del permesso di soggiorno, o titolo equivalente**. Questo perché non sempre i richiedenti asilo possono produrre documenti di identità, in quanto sprovvisti del passaporto all'arrivo in Italia, o per

⁶ Il PdS UE per soggiornanti di lungo periodo costituisce documento di identificazione personale per 5 anni dalla data di rilascio o rinnovo (art. 17 co. 2 DPR 394/99).

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---

averli consegnati contestualmente alla domanda di asilo. Secondo quanto disposto dal D.L. 130/20, i richiedenti asilo che effettuino l'iscrizione anagrafica possono ottenere la carta di identità, valida limitatamente al territorio nazionale e di durata triennale (invece che di decennale).

Un'altra eccezione è costituita dai titolari di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), che possono ottenere un **Titolo di viaggio**. Si tratta di un documento di identità equipollente al passaporto del Paese di cittadinanza, e consente al titolare di circolare liberamente all'interno degli Stati europei dell'Area Schengen e nei territori degli altri Stati escluso il paese di origine, limitatamente a quelli in cui è in vigore la Convenzione di Ginevra per lo status di rifugiato.

3. Residenza

Il D. Lgs. 150/15 prevede la disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano. Mentre per i cittadini comunitari, il requisito della residenza per usufruire dei servizi del Centro per l'Impiego va inteso nel rispetto della libera circolazione e soggiorno dei lavoratori nei paesi della UE, i cittadini non comunitari sono tenuti all'iscrizione anagrafica in Italia per accedervi.

Il diritto/dovere di richiedere l'iscrizione anagrafica è comunque previsto per tutti i cittadini - comunitari e non - che intendano trascorrere più di 90 giorni sul territorio italiano. L'iscrizione anagrafica è condizione necessaria per accedere a servizi e procedure riservate ai cittadini residenti, tra cui: rilascio della carta di identità, apertura di una partita IVA, conseguimento della patente di guida, corretto calcolo della presenza sul territorio per richiedere benefici come il bonus bebè o il Reddito di Cittadinanza.

L'accesso alla residenza dei cittadini non comunitari, in particolare dei richiedenti asilo, è stato oggetto di evoluzioni negli ultimi anni, prima con il D.Lgs. 142/15, poi col D.L. 113/18, arrivando al 2020, quando con la sentenza 186 della Corte Costituzionale, seguita dal D.L. 130 (c.d. «Lamorgese»), si è raggiunta una sostanziale uniformità di trattamento dei cittadini non comunitari, richiedenti asilo inclusi, con gli altri cittadini soggiornanti sul territorio italiano.

Il D.L. 130/20 ha superato anche la preclusione dell'iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo ospitati nei centri, che ora accedono al diritto/dovere della residenza secondo il principio della «convivenza anagrafica», comunicata all'Anagrafe dal responsabile del centro.

4. Permesso di soggiorno

Ai fini della verifica del requisito del permesso di soggiorno – di seguito riportato anche come PdS - per l'iscrizione al Centro per l'Impiego, l'operatore si basa su tre elementi fondamentali:

- a) **Le specificità connesse a ogni possibile stato del permesso di soggiorno**, che può variare tra le fasi di *primo rilascio*, *corso di validità*, *rinnovo* e *conversione*;
- b) **La conformità del permesso di soggiorno esibito**, considerato che sono in uso vari format, inclusi titoli che hanno valore legale equivalente al permesso di soggiorno;
- c) **La compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa**⁷, ricavabile dalla motivazione che ha comportato il rilascio del titolo.

⁷ Per un elenco dettagliato dei permessi, si veda il capitolo 2.

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	ANPAL Servizi
---	-----------	---------------

Questo paragrafo esamina i primi due punti, rimandando il tema della compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa, molto articolato in ragione della molteplicità delle motivazioni del soggiorno, al capitolo successivo, che propone delle schede di approfondimento sulle principali tipologie di permessi di soggiorno.

Oltre a far valere i suoi effetti durante il periodo indicato sul titolo – quando il PdS è **in corso di validità** –, il permesso di soggiorno può permettere l'iscrizione al Centro per l'Impiego e lo svolgimento di attività lavorativa anche nella fase precedente al rilascio – **fase di primo rilascio** – o di transizione – **fasi di rinnovo o conversione**-. Approfondiamo al punto a) le specificità di ogni fase, prima di chiarire il contenuto del punto b), poiché ad ognuna delle tre fasi corrispondono degli specifici documenti, di valore equivalente al format tipico del permesso di soggiorno.

a) Le specificità connesse a ogni possibile stato del permesso di soggiorno

• Fase di primo rilascio



Si parla di primo rilascio quando il cittadino ha appena fatto ingresso in Italia e ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per lo stesso motivo riportato sul suo visto d'ingresso. In questo caso, ai fini dell'iscrizione, il cittadino deve presentare la ricevuta in originale della richiesta di permesso.

La ricevuta della richiesta di rilascio/rinnovo del permesso garantisce il godimento dei diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno. Tuttavia, la ricevuta spesso non riporta il motivo cui è legato il permesso da rilasciare, e di conseguenza non esplicita se tale permesso consenta o meno lo svolgimento di attività lavorativa. In questi casi, come attestano le prassi già in atto su alcuni territori, potrebbe essere dirimente l'esibizione di documentazione aggiuntiva.

In caso di primo ingresso per motivi di **lavoro subordinato**, potrebbe essere richiesta, insieme alla ricevuta in originale della richiesta di rilascio permesso, anche la copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico immigrazione.

Nel caso dei permessi per **motivi familiari**, la nota congiunta MLPS – INL del 7 maggio 2018 «permesso di soggiorno per motivi familiari – svolgimento di attività lavorativa nelle more del rilascio – ammissibilità» chiarisce che “i soggetti richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari”.

• In corso di validità



La scadenza del permesso di soggiorno è indicata sul titolo in possesso al cittadino non comunitario. **Il PdS resta valido per i 60 giorni successivi alla scadenza indicata**, e permette l'iscrizione al Cpl in questo periodo. Solo trascorsi i 60 giorni dalla scadenza senza richiedere il rinnovo, il PdS perde validità (salvo il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore).

• Fase di rinnovo



Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	ANPAL Servizi
---	-----------	---------------

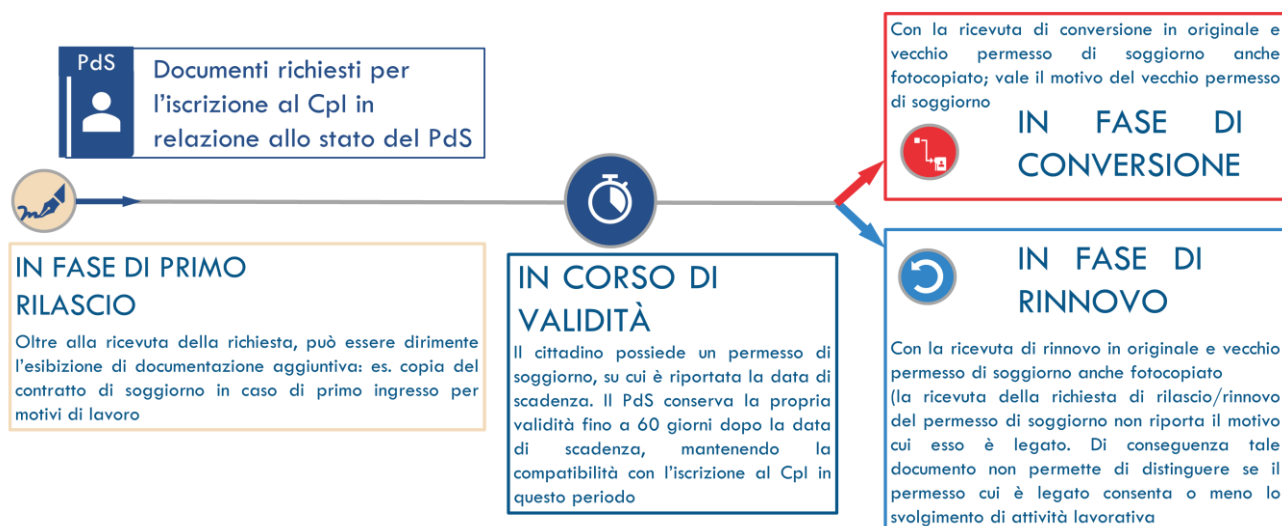
In questo caso, il cittadino deve presentare la ricevuta in originale della richiesta del rinnovo e dimostrare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa presentando il vecchio permesso di soggiorno in scadenza/scaduto, anche fotocopiato;

• Fase di conversione



Si parla di conversione quando il cittadino ha chiesto la trasformazione del suo titolo di soggiorno in un permesso valido per motivi diversi da quello che già possiede – es. da studio a lavoro. In questo caso, ai fini dell'iscrizione, il cittadino deve presentare la ricevuta di rinnovo in originale e il vecchio permesso di soggiorno, anche fotocopiato. Per l'iscrizione al centro per l'Impiego vale il motivo del vecchio permesso.

Di seguito una figura riassuntiva degli “stati” del permesso di soggiorno che consentono di accedere ai servizi per l'impiego.



Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---

Il permesso di soggiorno cartaceo



Il c.d. “permesso giallo”, viene rilasciato per alcuni permessi di soggiorno di breve durata, come ad esempio per richiesta asilo o cure mediche, o nel caso il cittadino che richiede il PdS abbia un bisogno urgente e motivato di ottenere il documento, per cui la Questura utilizza questo formato che ne accelera i tempi di rilascio.

La carta di soggiorno



È il titolo di soggiorno rilasciato al cittadino straniero che raggiunga un familiare UE in Italia. La durata è quinquennale, a meno che si tratti di “carta di soggiorno permanente”. Dalla circolare 400.B/2021 si indica che con l’entrata in vigore del regolamento UE 2019/1157 a partire dal 2 agosto 2021 ai cittadini familiari di cittadini UE secondo la legge 30/2007 verrà rilasciato un titolo elettronico

Format dei PdS nelle fasi di primo rilascio, rinnovo o conversione

Il Cedolino



Il cd. «cedolino» è un documento che attesta l'avvenuta richiesta di Permesso di Soggiorno, rilasciato dalla Questura al richiedente protezione internazionale, ma anche a chi è in fase di primo rilascio o rinnovo di un permesso di soggiorno ad altro titolo, in attesa della consegna del permesso di soggiorno elettronico definitivo.

Al cedolino viene applicata la fototessera del richiedente asilo. Frequentemente, riporta l'appuntamento fissato per il ritiro del permesso di soggiorno in Questura.

Ai sensi della normativa vigente, **il cedolino è a tutti gli effetti titolo sostitutivo del permesso di soggiorno**. Pertanto, non è da considerare valida la dicitura «NON SOSTITUISCE LA COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER L'INTERESSATO», anche se le Questure non la hanno eliminata dal format in uso.

L'Attestato nominativo



Si tratta della ricevuta della richiesta di protezione internazionale rilasciata dalla Questura (il cd. «Attestato nominativo»). Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D. Lgs n. 142 / 2015, costituisce Permesso di Soggiorno provvisorio, e consente pertanto al cittadino richiedente asilo di iscriversi al Cpl e di svolgere attività lavorativa, a condizione che siano decorsi 60 gg dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale (desumibile dalla data di emissione dell'Attestato nominativo)

Il rinnovo del PdS emesso dalla Questura

Per alcune tipologie di permesso di soggiorno, le istanze di rinnovo vanno presentate alla Questura, che rilascia un **documento cartaceo attestante la richiesta di rinnovo**, che contiene in calce il c.d. Cedolino.

Il rinnovo del PdS tramite Kit Postale

Per molti tipi di permessi di soggiorno, le istanze di rilascio, rinnovo o conversione non richiedono l'interlocuzione diretta con la Questura, ma si effettuano attraverso l'invio del c.d. **kit postale**⁸ presso un Ufficio Postale abilitato (come presso alcuni Comuni o Patronati). All'invio, al richiedente si rilascia una ricevuta con codice, corrispondente al c.d. cedolino, equivalente al permesso di soggiorno. Nei casi di rinnovo del permesso di soggiorno, la ricevuta va allegata al permesso scaduto.

Oltre alle suddette istanze, possono esser effettuate tramite kit postale operazioni come l'aggiornamento dei dati anagrafici o il rilascio di duplicati di carta di soggiorno o permesso di soggiorno.

Di seguito i permessi che rilasciabili o rinnovabili tramite kit postale:

- Affidamento
- Attesa occupazione
- Attesa acquisto cittadinanza
- Asilo (solo il rinnovo)
- Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

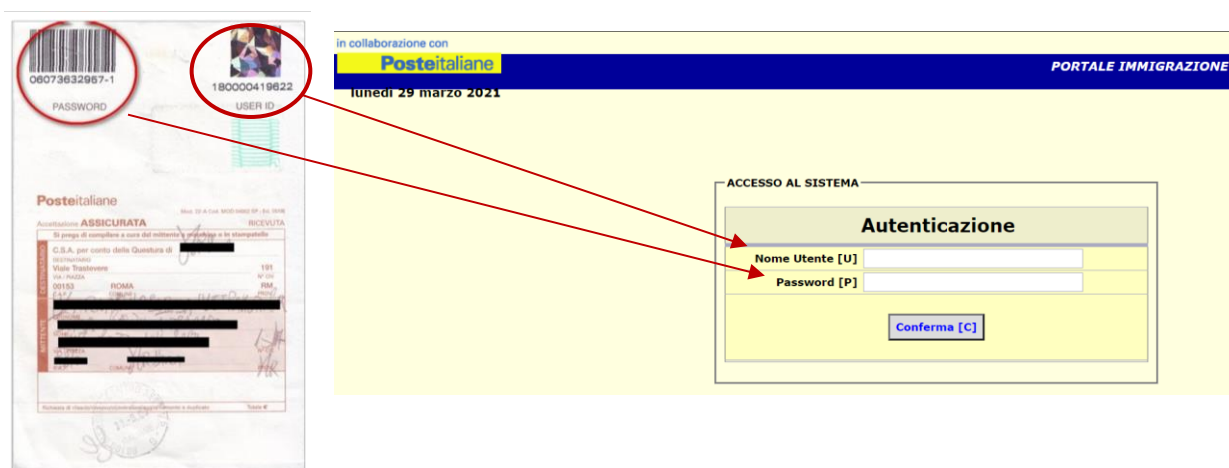
⁸ Per maggiori informazioni su questa procedura, è possibile consultare la [pagina dedicata](#) sul sito web delle Poste Italiane.

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---

- Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiesto dal familiare convivente
- Famiglia
- Famiglia minore
- Lavoro Autonomo
- Lavoro Subordinato
- Lavoro casi particolari previsti art.27 Testo Unico Immigrazione
- Lavoro subordinato-stagionale
- Missione
- Motivi Religiosi
- Residenza elettiva
- Status apolidia (solo per il rinnovo)
- Motivi di Studio (art.39 T.U. Immigrazione)
- Tirocinio formazione professionale
- Ricercatore (art. 27 ter T.U. Immigrazione)
- Ricercatore - Ricerca lavoro (art.27 ter T.U. Immigrazione)
- Ricercatore - Mobilità (art.27 ter T.U. Immigrazione)
- Studente - Ricerca lavoro (art.39 bis.1 T.U. Immigrazione)
- Studente (art.39 bis T.U. Immigrazione)
- Alunno (art.39 bis T.U. Immigrazione)
- Tirocinante (art.39 bis T.U. Immigrazione)

Come riconoscere la validità di un permesso in fase di rilascio/rinnovo tramite kit postale

Per conoscere lo stato di avanzamento della pratica, al fine di verificare se la ricevuta esibita corrisponda effettivamente a un permesso in fase di rilascio o rinnovo, è possibile utilizzare i codici di accesso riportati sulla ricevuta (USER ID e PASSWORD) inserendoli nell'[area riservata del Portale Immigrazione](#).



Come riconoscere la validità di un permesso in fase di rilascio/rinnovo tramite il sito della Polizia di Stato

Un'altra modalità per conoscere lo stato di avanzamento di una pratica di rilascio o rinnovo di un permesso di soggiorno, applicabile anche nei casi in cui essa non avvenga tramite kit postale, è utilizzare [l'area dedicata](#)

[del sito della Polizia di Stato](#). In questo caso è sufficiente inserire il numero della pratica, riportato in alto a sinistra sia sul format di permesso in rinnovo, sia sul cedolino.

The diagram illustrates the process of entering the practice number into the online system. On the left, a physical 'PERMESSO DI SOGGIORNO PER STRANIERI' form is shown. Two red circles highlight the 'Numero Pratica' field at the top left and the 'Numero Pratica' field at the bottom left. Red arrows point from these circles to the online application interface on the right. The online interface, titled 'Permesso di soggiorno', features a language selection bar with 'Italiano' selected. Below this, a text input field is labeled 'NUMERO PRATICA O ASSICURATA' with the placeholder text 'Numero pratica o assicurata'. A blue 'Invia' button is positioned below the input field. At the bottom of the interface, a small text block provides instructions: 'Inserisci il numero di pratica (10 caratteri) o il tuo numero di assicurata (12 caratteri) della richiesta del tuo permesso di soggiorno. Oltre all'avviso visualizzabile tramite questo sistema informatico, sullo stato del procedimento, sarà inviato al cittadino straniero un sms con l'indicazione delle modalità per il ritiro del permesso di soggiorno già pronto: giorno, ora e luogo. Il servizio con sms non verrà comunque adottato dalle questure di Bologna, Napoli, Modena, Padova, Caserta e Genova, che continueranno ad utilizzare propri sistemi.'

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---

2. I PERMESSI DI SOGGIORNO IN FUNZIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

Il permesso di soggiorno è l'autorizzazione a soggiornare in Italia, rilasciata dalla Questura (Ministero dell'Interno). Esistono varie tipologie di permessi di soggiorno, legate alla motivazione principale per cui si è autorizzati a soggiornare in Italia (es. per motivi familiari; lavoro; studio etc.).

In questa sezione del documento, elencheremo i permessi di soggiorno in rapporto alla possibilità di svolgere attività lavorativa, secondo le condizioni stabilite dalla legge sull'immigrazione. La materia si presenta assai complessa, pertanto l'analisi dei permessi non potrà essere esaustiva. L'obiettivo sarà quello di supportare l'operatore del Centro per l'Impiego ad una prima lettura di queste particolari casistiche, fornendo informazioni generali sui vincoli e sulle opportunità che tali permessi presentano in materia di accesso al lavoro.

La maggior parte dei permessi di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa e quindi di accedere ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro. Esistono tuttavia alcune importanti distinzioni, che vedremo nella presente sezione del documento: una carrellata di schede descrittive delle principali tipologie di permessi di soggiorno, con la specificazione della compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa, talvolta vincolata a delle particolari condizioni.

Le schede forniscono anche informazioni sintetiche sui motivi di rilascio, sulla durata e sulle modalità di rinnovo. Oltre alla mera informazione sulla possibilità di iscrivere al servizio un cittadino straniero, le schede permettono di meglio inquadrare la sua condizione, evidenziando possibili vincoli o vulnerabilità che hanno comportato il rilascio di un determinato titolo.

Un altro elemento fornito, anche questo utile più alla costruzione di percorsi coerenti con i progetti migratori, è la convertibilità di un permesso di soggiorno in motivi di lavoro a partire da uno rilasciato per motivi diversi. Non sempre la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa coincide con la possibilità di convertire un permesso in motivi di lavoro.

Infine, le schede riportano una legenda delle voci disponibili nel campo "motivi di soggiorno" dei sistemi informativi lavoro, aggiornata alla codifica corrente (introdotta a settembre 2022).

La redazione delle schede è aggiornata con le modifiche introdotte dal D.L. 20 a marzo 2023.



PdS per motivi di

LAVORO SUBORDINATO

**ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
LAVORATIVA**

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo.

IMPUTAZIONE SU SAP

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI
SOGGIORNO

LAVOR

LAVORO SUBORDINATO

ATTENZIONE: *Da non confondere con la voce “Lavoro subordinato-attesa occupazione”*

RILASCIO DEL PERMESSO

È rilasciato dalla Questura su richiesta del lavoratore extra-UE entrato in Italia nell’ambito del Decreto Flussi⁹. La procedura di ingresso per motivi di lavoro subordinato è gestita dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura-UTG.

Il permesso per motivi di lavoro può essere rilasciato anche a seguito della conversione di un permesso rilasciato ad altro titolo, ad es. da «motivi di studio» a «motivi di lavoro subordinato».

VALIDITÀ

Ha una validità pari alla durata del rapporto di lavoro e comunque non superiore a un anno per contratto a tempo determinato e non superiore a due anni (tre, per il rinnovo) per tempo indeterminato.

RINNOVO

È rinnovabile alla scadenza, purché la persona svolga regolare attività lavorativa. In caso di perdita di lavoro, alla scadenza del permesso, il lavoratore può chiedere un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”, previa iscrizione al CPI / rilascio DID On line.

CONVERSIONE

Il permesso per motivi di lavoro subordinato può essere convertito in altro tipo di permesso qualora ne ricorrano le condizioni di legge.

**PRINCIPALI RIFERIMENTI
NORMATIVI**

D. Lgs. n. 286/1998, art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

⁹ Il Decreto Flussi consiste nella programmazione annuale delle quote di ingresso per motivi di lavoro stabilite dal Governo



PdS per motivi di

LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Consente di svolgere esclusivamente attività lavorativa a carattere stagionale.

IMPUTAZIONE SU SAP

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

LASTA

LAVORO STAGIONALE

LAVPL

LAVORO STAGIONALE
PLURIENNALE DPR 394/99

Rilasciabile a lavoratori già entrati in Italia, negli ultimi 5 anni, per lavoro stagionale

RILASCIO DEL PERMESSO

È rilasciato dalla Questura su richiesta dello straniero che entra in Italia nell'ambito delle quote stabilite dal Governo con il Decreto Flussi. L'ingresso per motivi di lavoro stagionale è gestito dallo Sportello Unico per l'immigrazione presso la Prefettura.

Tale permesso consente l'assunzione alle dipendenze delle aziende che svolgono una delle attività a carattere stagionale – essenzialmente legate all'agricoltura o al turismo.

È possibile variare il datore di lavoro purché si resti sempre nell'ambito del lavoro stagionale. Il lavoratore può dunque passare dall'impiego presso un'impresa agricola (che lo occupa, ad esempio, per la raccolta stagionale della frutta) ad un'azienda alberghiera e poi ancora ad un'attività agricola di diverso tipo, purché rimanga nell'ambito dell'attività lavorativa a carattere stagionale.

VALIDITÀ

Ha una durata non inferiore a venti giorni e non superiore a nove mesi, senza possibilità di rinnovo oltre tale limite massimo.

RINNOVO

È rinnovabile fino al limite massimo di durata del permesso (nove mesi), purché la persona svolga regolare attività lavorativa a carattere stagionale. Allo scadere dei nove mesi - se le congiunture temporali non consentono di trovare un datore di lavoro che presenti la domanda e ottenga l'assegnazione di una quota per un lavoro di tipo stabile - il lavoratore è costretto a rientrare nel proprio paese.

CONVERSIONE

È convertibile in permesso per motivi di lavoro subordinato solo se, anteriormente alla scadenza del permesso di soggiorno di tipo stagionale, il lavoratore riceve una proposta **contrattuale di lavoro subordinato non stagionale a tempo determinato o indeterminato**. In questo caso, il lavoratore può chiedere allo Sportello unico per l'Immigrazione la

PdS per motivi di



LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE

conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato (nell'ambito delle quote disponibili stabilite dal Decreto flussi)

Per poter richiedere la conversione, il contratto di lavoro stagionale deve avere avuto una durata di almeno tre mesi.

**PRINCIPALI RIFERIMENTI
NORMATIVI**

D. Lgs. n. 286/1998, art. 24 (Lavoro stagionale)



PdS per motivi di

LAVORO AUTONOMO

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo

IMPUTAZIONE SU SAP

LAVAU

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

MOTIVI COMMERCIALI / LAVORO AUTONOMO

RILASCIO DEL PERMESSO

Viene rilasciato dalla Questura nell'ambito delle quote definite dal Governo con il Decreto flussi, su richiesta dello stesso cittadino straniero intenzionato a svolgere la propria professione in Italia e in base ad una specifica procedura.

Il permesso per motivi di lavoro autonomo può essere rilasciato anche a seguito della conversione di un permesso rilasciato ad altro titolo, ad es. da «motivi di studio» a «motivi di lavoro autonomo».

VALIDITÀ

Il permesso ha una durata fino a due anni per il rilascio, fino a tre per il rinnovo.

RINNOVO

È rinnovabile alla scadenza.

CONVERSIONE

Può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato qualora ne ricorrano le condizioni di legge.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs. n. 286/1998, art. 26 (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
D.P.R. n. 394/1999, art. 39



PdS per

ATTESA OCCUPAZIONE

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo

IMPUTAZIONE SU SAP

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

LAVO3

LAVORO SUBORDINATO-ATTESA
OCCUPAZIONE

Straniero che ha perso il lavoro, o allo straniero disoccupato con un PdS convertibile in motivi di lavoro.

LAVO4

ATTESA OCCUPAZIONE
CIRCOLARI DIP.LIB.CIV

Rilasciabile allo straniero, entrato con visto di ingresso per lavoro subordinato, che non riesce a formalizzare il rapporto di lavoro per sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro.

LAVOB

ATTESA OCCUP.EXPBLUCARD
ART27 QUATER C17

Straniero titolare di Carta Blu UE rilasciata da un altro Stato membro, in cui abbia soggiornato almeno 18 mesi.

STURL

STUDENTE-RIC.LAV
ART.39 BIS 1 C.1 TUI

Rilasciabile alla scadenza del PdS per motivi di studio allo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato, il master universitario, la laurea triennale o specialistica. Può essere richiesto prima del completamento del corso di studi.

RICRL

RICERCATORE-RIC.LAV
ART.27TER C.9BIS TUI

Rilasciabile alla scadenza del PdS per motivi di ricerca allo straniero che ha terminato l'attività di ricerca.

RILASCIO DEL PERMESSO

Il lavoratore extracomunitario che resti disoccupato mantiene il permesso di soggiorno fino alla sua naturale scadenza. Se al momento del rinnovo del permesso di soggiorno il cittadino straniero risulta ancora disoccupato può richiedere un permesso per "attesa occupazione". Ai fini del rilascio del permesso per attesa occupazione, il cittadino extra-UE deve risultare iscritto al Centro per l'Impiego.



PdS per

ATTESA OCCUPAZIONE

La perdita del lavoro non costituisce infatti motivo di revoca del permesso di soggiorno nei confronti del lavoratore extracomunitario e dei suoi familiari legalmente soggiornanti.

Il permesso per attesa occupazione può essere rilasciato alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio anche allo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario, ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica. Il DL 20/23 ha esteso questa possibilità anche allo straniero che non ha completato il corso.

VALIDITÀ

La durata non è inferiore ad un anno, ovvero al periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito qualora superiore all'anno.

RINNOVO

Il lavoratore disoccupato può prolungare il permesso anche oltre la durata inizialmente prevista in base ad alcuni requisiti di integrazione sociale del richiedente e in presenza di eventuali altri redditi in capo ai suoi familiari.

CONVERSIONE

Può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato qualora il cittadino trovi un'occupazione.

**PRINCIPALI RIFERIMENTI
NORMATIVI**

D. Lgs. n. 286/1998, art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato), co. 11, così come modificato dall'art. 4, comma 30, legge 28 giugno 2012, n.92



PdS per

MOTIVI FAMILIARI

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo

IMPUTAZIONE SU SAP

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

FAMIG

MOTIVI FAMILIARI

Familiare ricongiunto con straniero già soggiornante in Italia

FAMB3

MOTIVI FAMILIARI
ART.9 TER C. 5 T.U.I.

Familiare ricongiunto con straniero titolare di Carta Blu UE con PdS UE per soggiornanti di lungo periodo

BIFAM

MOTIVI FAMILIARI
ART.9 TER C. 6 T.U.I.

Familiare ricongiunto con straniero titolare di Carta Blu con PdS UE per soggiornanti di lungo periodo, che abbia (il familiare) soggiornato 5 anni in UE di cui gli ultimi 2 in Italia

FAMB2

MOTIVI FAMILIARI BLU CARD

Familiare dello straniero titolare di Blu Card UE

FAMI1

FAMIGLIA MINORE

Figlio minorenni di coniuge straniero o genitore straniero *convivente* con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia

RILASCIO DEL PERMESSO

Rilasciabile, nell'ambito del diritto al ricongiungimento familiare, al coniuge, ai figli minori, ai figli maggiorenni in condizione di invalidità e ai genitori a carico - qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza -, ovvero genitori ultrasessantacinquenni - qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute -



PdS per

MOTIVI FAMILIARI

di un cittadino straniero già regolarmente soggiornante in Italia (titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo o di PdS di durata non inferiore a un anno, per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi, motivi familiari).

Ottengono tale PdS anche: il genitore naturale di minore regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore; coloro che entrano a far parte del nucleo familiare di straniero regolarmente soggiornante in Italia, per nascita o per matrimonio; parenti entro il secondo grado di cittadino italiano; genitore straniero, anche naturale, di minore italiano.

VALIDITÀ

Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento.

RINNOVO

Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rinnovabile insieme al permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento.

CONVERSIONE

Può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

**PRINCIPALI RIFERIMENTI
NORMATIVI**

D. Lgs. n. 286/1998, Art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari); Art. 28 (Diritto all'unità familiare); Art. 29 (Ricongiungimento familiare); Art. 29 bis (Ricongiungimento familiare dei rifugiati)



PdS per

LUNGO SOGGIORNANTI UE (EX CARTA DI SOGGIORNO)

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo

IMPUTAZIONE SU SAP

CSST1

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

PERM LUNGO SOGGIORNO CE SOGG. LUNGO PERIODO

RILASCIO DEL PERMESSO

Rilasciabile a chi soggiorna in maniera stabile e continuativa in Italia:

- in possesso da almeno cinque anni di un PdS in corso di validità (esclusi quelli di breve durata, per motivi di studio/formazione e le forme di protezione temporanea);
- con disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;

nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati in materia di ricongiungimento familiare e di un alloggio idoneo (secondo normativa regionale).

È previsto in alcuni casi il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana – livello A2, oltre a deroghe per i titolari di protezione internazionale.

Nel caso in cui il PdS UE per lungo soggiornanti sia stato rilasciato da un altro Stato membro, il titolare può entrare in Italia e soggiornarvi fino a tre mesi. Può convertire il PdS UE in un PdS nazionale (per lavoro subordinato/autonomo, studio/formazione) a condizione di rientrare nelle quote individuate dal Decreto Flussi.

VALIDITÀ

Il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti è a tempo indeterminato.

Il PdS UE per Lungo Soggiornanti è valido come documento di identità, e analogamente a questi ha validità 10 anni per gli adulti e fino a 5 per i minorenni.

RINNOVO

Essendo a tempo indeterminato, il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti non deve essere rinnovato, ma solo aggiornato.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs. n. 286/1998, art. 9 (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo)



PdS per

CARTA DI SOGGIORNO PER FAMILIARE DI CITTADINO UE

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo

IMPUTAZIONE SU SAP

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

UEA10

FAMILIARE UE ART.10 DIR 2004/38/CE

Carta di soggiorno di un familiare, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di un cittadino UE con Carta di soggiorno

UEA20

FAMILIARE UE ART.20 DIR 2004/38/CE

Carta di soggiorno permanente di un familiare, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di un cittadino UE con diritto di soggiorno permanente

EXFAM

EXFAMILIARE ART.14 DLVO 30/07

Carta di soggiorno permanente di un titolare di diritto di soggiorno permanente, mantenuto anche dopo l'uscita dal nucleo del cittadino UE

RILASCIO DEL PERMESSO

Al cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale, è riconosciuto il diritto di soggiorno permanente in Italia.

Il suo familiare, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione, ottenendo la «Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE»

VALIDITÀ

5 anni. La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, o più nel caso di giustificati motivi. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

RINNOVO

Automatico alla scadenza del titolo

CONVERSIONE

Può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato qualora il cittadino trovi un'occupazione.

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---



PdS per

CARTA DI SOGGIORNO PER FAMILIARE DI CITTADINO UE

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

DIR. 2004/38/CE, Artt. 10 e 20; D. Lgs 30/2007, Art. 14.

		PdS per	
CARTA DI SOGGIORNO PER BREXIT			
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA		Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo	
IMPUTAZIONE SU SAP CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO	<u>50CUK</u>	Cittadino del Regno Unito in possesso di Carta di soggiorno	
	ARTICOLO 50 TUE		
	<u>50FUK</u>	Familiare di cittadino del Regno Unito in possesso di Carta di soggiorno	
	ARTICOLO 50 TUE-FAMILIARE		
	<u>50FRK</u>	Cittadino del Regno Unito non soggiornante in Italia ma che vi esercita un'attività economica (lavoratore frontaliero)	
	ARTICOLO 50 TUE-LAV. FRONTALIERO		
	<u>50FFK</u>	Familiare di cittadino del Regno Unito non soggiornante in Italia ma che vi esercita un'attività economica (lavoratore frontaliero)	
	ARTICOLO 50 TUE-FAMILIARE LAV. FRONT		
RILASCIO DEL PERMESSO		Di seguito all'uscita del Regno Unito dalla UE, l'accordo bilaterale Italia-UK ha stabilito che cittadini britannici e nordirlandesi residenti in Italia al 31/12/2020 godono dei diritti antecedenti l'uscita del Regno Unito dalla UE. Sulla base di questo requisito, possono ottenere una Carta di Soggiorno*, parimenti ai familiari che intendano ricongiungersi con loro sul territorio italiano.	
VALIDITÀ		La Carta di Soggiorno rilasciata ai cittadini britannici e nordirlandesi è a tempo indeterminato	
RINNOVO		Non avendo scadenza, la Carta di Soggiorno non deve essere rinnovata, ma solo aggiornata	
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI		Trattato sull'Unione Europea, art 50	

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---



PdS per

RICHIESTA ASILO

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo se decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

IMPUTAZIONE SU SAP

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI
SOGGIORNO

ASIL6

RICHIESTA ASILO

Richiedente asilo

DUBLI

CONVENZIONE DUBLINO L.523/92
DEL 1/6/92

Richiedente asilo in Italia dopo trasferimento da altro Stato membro come da Regolamento di Dublino, che individua la competenza per esaminare la domanda nello Stato membro in cui il richiedente varca la frontiera europea.

RILASCIO DEL PERMESSO

Il permesso per richiesta asilo viene rilasciato al cittadino non comunitario che presenta domanda di protezione internazionale ed è in attesa dell'esito della procedura di esame effettuata dalla Commissione Territoriale competente.

Chi intende chiedere protezione deve sottoscrivere un verbale presso la Questura - modulo C3. La questura rilascia immediatamente un'attestazione della richiesta che vale quale permesso di soggiorno provvisorio e come documento di riconoscimento. Tale attestazione consente di svolgere attività lavorativa decorsi 60 gg dalla data di presentazione della domanda di protezione, e consente l'iscrizione al CPI (per richiedenti protezione internazionale il requisito della residenza è soddisfatto dall'indirizzo di domicilio, coincidente con il centro/struttura di accoglienza se non disposto diversamente dalla Prefettura).

VALIDITÀ

Il permesso per richiesta asilo ha una validità di 6 mesi.

RINNOVO

Il permesso per richiesta asilo viene rinnovato, anche più volte, fino all'esito della procedura di esame della domanda di protezione.

ATTENZIONE: in caso di diniego della domanda di protezione, e conseguente ricorso, al ricorrente viene rilasciato un nuovo permesso per Richiesta Asilo fino alla conclusione della procedura.

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---

PdS per RICHIESTA ASILO	
 CONVERSIONE	Il permesso per richiesta di asilo non permette la conversione in permesso per attività lavorativa.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>Direttiva n. 2005/85/CE del 1 dicembre 2005 (Direttiva procedure), attuata nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 25/08 (Decreto procedure),</i> <i>Direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE, (Direttive Accoglienza e Procedure) attuate nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. 142/15, in particolare artt. 22 co. 1 riguardo lo svolgimento di attività lavorativa.</i>



PdS per

ASILO POLITICO

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo

IMPUTAZIONE SU SAP

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

ASIL3

ASILO

Titolare di Asilo Politico

CASIL

ASILO ART. 9, C.1 BIS

Titolare di Asilo Politico e Soggiornante di Lungo Periodo. Il tesserino riporta la data di riconoscimento della protezione internazionale e lo Stato che l'ha riconosciuta.

FAMIA

FAM.ASILO ART.29BIS
D.L.VO286/98

Familiare di titolare di Asilo Politico

RILASCIO DEL PERMESSO

Rilasciato dalla Questura al titolare dello status di rifugiato, riconosciuto dalla Commissione Territoriale che ha effettuato l'esame della domanda di protezione internazionale.

Lo status di rifugiato è riconosciuto a "colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese" OPPURE ad «apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.»

Permette la richiesta di cittadinanza italiana dopo 5 anni di regolare residenza.

VALIDITÀ

La durata del titolo è nominalmente di cinque anni, ma di fatto è a tempo indeterminato, in quanto il rinnovo è automatico ad ogni scadenza.

RINNOVO

È rinnovabile automaticamente alla scadenza.

CONVERSIONE

Può essere convertito in PdS UE per Lungo Soggiorno o in PdS per attività lavorativa. La conversione comporta in PdS per attività lavorativa comporta la rinuncia allo status di rifugiato (e alla stabilità del diritto di soggiorno).

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---

		PdS per ASILO POLITICO
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>Direttiva n. 2004/83/CE del 29 aprile 2004 (Direttiva qualifiche), attuata nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 251/07 (Decreto qualifiche),</i> <i>(Convenzione di Ginevra del 1951, art. 1 lett. a)</i>	



PdS per

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo

IMPUTAZIONE SU SAP

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

PROSU

PROTEZIONE SUSSIDIARIA A.17
D.L.VO251/07

Titolare di Protezione Sussidiaria

CPSUS

PROTEZIONE SUSSIDIARIA ART. 9,
C.1 BIS

Titolare di Protezione Sussidiaria e Soggiornante di Lungo Periodo. Il tesserino riporta la data di riconoscimento della protezione internazionale e lo Stato che l'ha riconosciuta.

FAMPR

FAM.PROT.SUSS. ART.29BIS
DL.VO286/98

Familiare di titolare di Protezione Sussidiaria

RILASCIO DEL PERMESSO

Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria viene rilasciato dalla Questura allo straniero cui la Commissione territoriale ha riconosciuto la protezione internazionale, ma non nella sua forma «piena». Qualora infatti il richiedente non possa dimostrare una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, ma si ritiene che rischi di subire un danno grave (condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale) nel caso di rientro nel proprio paese, può ottenere la protezione sussidiaria.

Permette la richiesta di cittadinanza italiana dopo 5 anni di regolare residenza.

VALIDITÀ

La durata del titolo è di cinque anni.

RINNOVO

È rinnovabile, alla scadenza, previa verifica da parte della Commissione Territoriale della persistenza delle cause che hanno consentito il rilascio.

CONVERSIONE

Può essere convertito in PdS per attività lavorativa, ma la conversione comporta la rinuncia alla protezione internazionale. Se convertito in PdS UE per Lungo Soggiorno, il tesserino riporterà data di riconoscimento della protezione internazionale e Stato che l'ha riconosciuta.

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---



PdS per

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva n. 2004/83/CE del 29 aprile 2004 (Direttiva qualifiche), attuata nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 251/07 (Decreto qualifiche), art. 2 lett. c)



FOCUS DI APPROFONDIMENTO: I DIRITTI DEI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI LAVORO

Per ciò che riguarda il tema dell'accesso al lavoro, la legge italiana in materia di immigrazione e di protezione internazionale, seppur frammentata, restituisce una cornice certa rispetto ai vincoli e alle opportunità normative che regolano l'inserimento nel mercato del lavoro italiano di migranti, richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, definendo diritti e doveri inequivocabili.

Riepiloghiamo brevemente cosa prevede la normativa italiana sull'immigrazione e sulla protezione internazionale.

Qualsiasi lavoratore straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa gode di parità di trattamento e piena uguaglianza dei diritti rispetto al lavoratore italiano (art.2, comma 3, D.Lgs n. 286/1998 e succ. mod. Testo Unico sull'Immigrazione). Per "parità di trattamento" si intende l'obbligo di garantire le stesse condizioni di lavoro a lavoratori che si trovano nella medesima condizione, quindi, per esempio, avere il diritto alla medesima retribuzione; invece per "parità di opportunità" si intende il diritto ad uguali possibilità di avviamento e di accesso al lavoro, sia subordinato che autonomo. Il principio della parità di opportunità e di trattamento include il divieto di qualsiasi forma di discriminazione, anche indiretta, ovvero attuata con l'adozione di criteri e disposizioni che pongono il lavoratore straniero in una posizione svantaggiata rispetto al lavoratore italiano.

In particolare, per ciò che riguarda i richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria:

- I titolari di protezione internazionale (permessi di soggiorno per Asilo Politico o Protezione Sussidiaria) hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale, per il tirocinio sul luogo di lavoro e per i servizi resi dai centri per l'impiego.
- I titolari di protezione internazionale (permessi di soggiorno per Asilo Politico o Protezione Sussidiaria) possono accedere anche al pubblico impiego, con le stesse limitazioni previste per i cittadini comunitari (esclusione per posti che comportino esercizio effettivo di pubblico potere: magistratura, dirigenza pubblica etc.).
- A tutti i titolari di protezione internazionale (in questo caso anche di altre forme di protezione, come la protezione speciale) è garantita la libertà di circolare e lavorare in tutto il territorio italiano, mentre nello spazio Schengen è possibile la sola circolazione, in esenzione del visto, per un massimo di tre mesi. Ai fini dell'espatrio, il rifugiato ha il diritto di ottenere il documento di viaggio ex Convenzione di Ginevra, mentre i titolari di un permesso per protezione sussidiaria o speciale possono ottenere un titolo di viaggio per stranieri solo se impossibilitati a ottenere il passaporto dalle autorità del proprio paese di origine.
- Dopo cinque anni di permanenza in Italia, i beneficiari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria), in presenza di determinati requisiti reddituali, hanno diritto di chiedere il Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, un documento a tempo illimitato che consente di accedere al mercato del lavoro in tutta l'Unione Europea, secondo le condizioni poste dai singoli stati membri. Tale possibilità non è invece prevista per i titolari di altre forme di protezione temporanea.

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---

- Per ciò che riguarda i richiedenti asilo/protezione internazionale, al fine di supportare l'accesso al mercato del lavoro sin dall'inizio del percorso di accoglienza, il Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 ha disposto che i richiedenti protezione internazionale possano svolgere attività lavorativa trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda. Per i richiedenti asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo vale come documento di riconoscimento, anche se è possibile ottenere il rilascio una carta di identità specifica della durata di tre anni. Per chi è accolto in una struttura, il requisito della residenza si ottiene mediante il principio della "convivenza anagrafica", comunicata dal responsabile dell'accoglienza. Il richiedente asilo non può però convertire il permesso di soggiorno in motivi di lavoro. Per ulteriori informazioni e approfondimenti sulla protezione internazionale e speciale, si consiglia la consultazione dell'area "protezione Internazionale" del portale www.integrazionemigranti.gov.it¹⁰.

¹⁰ <http://www.integrazionemigranti.gov.it/Aretematiche/ProtezioneInternazionale/Pagine/default.aspx>



PdS per

PROTEZIONE SPECIALE art 32

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo

IMPUTAZIONE SU SAP

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

NOREF

PROT.SPECIALE ART.32 C.3,D.LGS 25/2008

Straniero rientrante nelle casistiche di non espulsione, in esito al mancato riconoscimento della protezione internazionale

RILASCIO DEL PERMESSO

Ha sostituito il permesso per motivi umanitari. Il rilascio può avvenire **in esito alla richiesta di asilo**, qualora la Commissione territoriale competente non riconosca al richiedente asilo i presupposti per la protezione internazionale, ma ricorrano i presupposti del divieto di espulsione (es: la sussistenza di un rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.)

VALIDITÀ

La durata del titolo è di due anni.

RINNOVO

Alla scadenza, la Questura interpella Commissione Territoriale. Questa, solo in caso di persistenza di rischi di persecuzione o tortura, può richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per "protezione speciale".

CONVERSIONE

REGIME TRANSITORIO

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO PRESENTATA PRIMA DELL'11/03/23

Può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro

NUOVI PERMESSI

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO PRESENTATA DALL'11/03/23

NON convertibile in PdS per motivi di lavoro

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs. n. 286/98, art. 5 co. 6 e art. 19, co. 1 e 1.1

D. Lgs. n. 25/2008 (cd. Direttiva Procedure), art. 32 co.3, così come modificato dal D.L. n. 113/2018 e D.L. 20/2023



PdS per

PROTEZIONE SPECIALE art 19

**ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
LAVORATIVA**

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo

IMPUTAZIONE SU SAP

NOREQ

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI
SOGGIORNO

PROTEZIONE SPECIALE ART.19 CO 1.2 TUI

Straniero rientrante nelle casistiche di non espulsione, in esito alla domanda di rilascio di PdS per Protezione Speciale al questore prima dell'entrata in vigore del DL 20/23

RILASCIO DEL PERMESSO

Da ottobre 2021 (DL 130/21) a marzo 2023 (DL 20/23) poteva essere rilasciato in seguito a domanda di rilascio del PdS al Questore, previo parere Commissione territoriale, qualora lo straniero rientrasse nelle casistiche di non espulsione, incluso il rischio di violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, determinabile dai vincoli familiari, dall'integrazione sociale, dalla durata del soggiorno. Il DL 20/23 ha abrogato la possibilità di domandare il rilascio direttamente al Questore.

VALIDITÀ

Per i PdS per Protezione Speciale ex Art. 19 già rilasciati, due anni.

RINNOVO

Alla scadenza, la Questura interpella Commissione Territoriale. Questa, solo in caso di persistenza di rischi di persecuzione o tortura, può richiedere un solo rinnovo, di durata annuale

CONVERSIONE

Può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro

**PRINCIPALI RIFERIMENTI
NORMATIVI**

D. Lgs. n. 286/98, art. 5 co. 6 e art. 19, co. 1 e 1.1

D. Lgs. n. 25/2008 (cd. Direttiva Procedure), art. 32 co.3, così come modificato dal D.L. n. 113/2018, art.1, co. 9



PdS per

PROTEZIONE TEMPORANEA

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo anche con la sola richiesta di permesso di soggiorno

IMPUTAZIONE SU SAP

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

PTUKR

PROT. TEMPORANEA ART. 20 TUI
EMERG. UCRAINA

Titolare di Protezione Temporanea per le persone sfollate dall'Ucraina da 24/2/2022

PROTE

PROTEZIONE TEMPORANEA ART. 20
DLG 286/98

Titolare di Protezione Temporanea per situazioni altre dal conflitto in Ucraina

RILASCIO DEL PERMESSO

Forma di protezione prevista dal Consiglio Europeo per gestire flussi ingenti di migranti forzati in arrivo negli Stati Membri senza ricorrere per la protezione internazionale. Rilasciato a persone sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, che appartengano a una delle seguenti categorie:

- a) Cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- b) Apolidi o beneficiari di protezione internazionale o protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- c) Familiari delle persone alle lettere a) e b)

VALIDITÀ

La durata del titolo è di un anno.

RINNOVO

Alla scadenza, il permesso di soggiorno per protezione temporanea è prorogabile di un ulteriore anno (in tranches di sei mesi) e di un terzo in via straordinaria su richiesta della Commissione Europea.

CONVERSIONE

Non convertibile in PdS per motivi di lavoro

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva 2001/55/CE del Consiglio Europeo

Ordinanza 872/2022 del Dipartimento Protezione Civile, Art. 7



PdS per

CALAMITÀ

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo

IMPUTAZIONE SU SAP

CALAM

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

CALAMITA' NATURALI ART.20 BIS TUI

RILASCIO DEL PERMESSO

Il permesso viene rilasciato come forma di Protezione Temporanea a cittadini non comunitari che non possono rientrare nel Paese d'origine a causa di una **situazione di calamità contingente ed eccezionale** che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza

VALIDITÀ

La durata è pari a sei mesi, con validità sul solo territorio nazionale.

RINNOVO

È rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità che ne hanno determinato il rilascio

CONVERSIONE

NON convertibile in PdS per motivi di lavoro se richiesto dopo il 10/03/23. Può essere convertito in PdS per attività lavorativa se richiesto prima dell'11/03/2023 (data di entrata in vigore del DL 20/23)

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Tipologia di permesso basata sull'Art. 20 bis del T.U. Immigrazione, introdotta dal D.L. n. 113/2018, modificata dal D.L. 130/2020 e dal D.L.20/2023



PdS per

ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo

IMPUTAZIONE SU SAP

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

MOTIVI UMANITARI (imputazione suggerita)

RILASCIO DEL PERMESSO

Permesso rilasciato dal Ministro dell'Interno, su proposta del Prefetto competente, qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, di cui all'articolo 3, della Legge 2 gennaio 1958, n. 13:

- *per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo*
- *per impedire o diminuire il danno di cui grave disastro pubblico o privato;*
- *per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge;*
- *per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori;*
- *pel progresso della scienza od in genere pel bene dell'umanità;*
- *per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria*

VALIDITÀ

La durata è pari a due anni, rinnovabile.

RINNOVO

CONVERSIONE

Può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 20 bis del T.U. Immigrazione (introdotto dal D.L. n. 113/2018)



PdS per

CASI SPECIALI

PROTEZIONE SOCIALE ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 286/1998

**ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
LAVORATIVA**

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo

IMPUTAZIONE SU SAP

PROSO

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI
SOGGIORNO

PROTEZIONE SOCIALE ART.18 TUI

RILASCIO DEL PERMESSO

Riconosciuto al cittadino straniero soggetto a una situazione di violenza o vittima dei reati di sfruttamento della prostituzione, sul lavoro o mirato all'accattonaggio, o per i quali è previsto l'arresto in flagranza di reato (riduzione in schiavitù, tratta di persone, violenza sessuale) nei confronti del quale possono sorgere concreti pericoli per la sua incolumità.

Il rilascio del PdS comporta l'inserimento in un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, che include tra le sue azioni il reinserimento lavorativo.

Può essere rilasciato al minore straniero che abbia espiato la pena detentiva per reati commessi da minorenni e aderisca a un programma di reinserimento.

VALIDITÀ

La durata del titolo è sei mesi.

RINNOVO

Rinnovabile per un anno o per il maggior motivo occorrente per i procedimenti in corso per le prime due casistiche.

CONVERSIONE

Può essere convertito in PdS per attività lavorativa, o in PdS per motivi di studio nel caso il titolare sia iscritto a un corso di studi.

**PRINCIPALI RIFERIMENTI
NORMATIVI**

D. Lgs. n. 286/98, art. 18



PdS per

CASI SPECIALI

VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA ai sensi dell'art. 18 bis D.Lgs. n. 286/1998

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo

IMPUTAZIONE SU SAP

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

VIOLE

VIOLENZA DOMESTICA ART.18 BIS TUI

RILASCIO DEL PERMESSO

Si tratta di uno strumento di tutela per le vittime di abusi e maltrattamenti in ambito domestico, spesso rientranti in dinamiche di genere.

Rilasciato quando dalle situazioni di violenza o abuso accertate emerga pericolo per l'incolumità del cittadino straniero.

Nella violenza domestica rientrano atti gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno del nucleo familiare o tra persone legate da una relazione affettiva.

Il rilascio di questo PdS fa parte di una procedura mirata a sottrarre la vittima dalla violenza.

VALIDITÀ

Ha durata di un anno.

RINNOVO

Rinnovabile per un anno o per il maggior motivo occorrente per i procedimenti in corso

CONVERSIONE

Può essere convertito in PdS per attività lavorativa, o in PdS per motivi di studio nel caso il titolare sia iscritto a un corso di studi.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs.n. 286/98, art. 18bis



PdS per

CASI SPECIALI

PARTICOLARE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO ai sensi dell'art 22 co. 12 quater D. Lgs. 286/1998

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo

IMPUTAZIONE SU SAP

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

SFRUL

GRAVE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO ART.22 TUI

RILASCIO DEL PERMESSO

Rilasciato allo straniero privo di titolo di soggiorno che denuncia il datore di lavoro o coopera nel procedimento penale legato a condizioni di particolare sfruttamento lavorativo (i lavoratori occupati irregolarmente sono più di tre, o se sono minori in età non lavorativa, o se sottoposti a condizioni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previste dall'Art. 603 bis del Codice Penale).

VALIDITÀ

La durata del titolo è sei mesi.

RINNOVO

Rinnovabile per un anno o per il maggior motivo occorrente per i procedimenti in corso per le prime due casistiche.

CONVERSIONE

Può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs. n. 286/98, art. 22 co. 12 quater



PdS per

APOLIDIA

**ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
LAVORATIVA**

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo

IMPUTAZIONE SU SAP

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI
SOGGIORNO

APORI

RICON. APOLIDE-DPR 334/04 ART.1 CO.1 LET. C

RILASCIO DEL PERMESSO

Il permesso di soggiorno per apolidia è rilasciato a chi ha lo “status di apolide”, con certificazione di apolidia, ottenuta in esito alla procedura di rilascio attesa apolidia. Se già in possesso di permesso, il richiedente lo status di apolidia ottiene un permesso per “attesa apolidia” durante la procedura; anche viceversa prassi e giurisprudenza sono indirizzate verso il rilascio del permesso di soggiorno per attesa apolidia a favore di apolidi privi di un permesso di soggiorno.

Secondo la Convenzione di New York del 1954 apolide si tratta di persona che nessuno Stato considera come suo cittadino.

L'apolide riceve un trattamento analogo a quello previsto per i rifugiati. Può richiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di regolare residenza.

VALIDITÀ

La durata del titolo è nominalmente di cinque anni, ma di fatto è a tempo indeterminato, in quanto il rinnovo è automatico ad ogni scadenza.

RINNOVO

È rinnovabile automaticamente alla scadenza.

CONVERSIONE

Le persone con lo status di apolide hanno sostanzialmente gli stessi diritti dei cittadini stranieri con permessi di soggiorno di lunga durata.

**PRINCIPALI RIFERIMENTI
NORMATIVI**

Convenzione relativa allo statuto delle persone apolidi (New York, 1954), ratificata in Italia con L. del 1 febbraio 1961, n° 306; Convenzione sulla riduzione dell'apolidia (New York, 1961), ratificata in Italia con L. 29 settembre 2015, n° 162.



PdS per

MINORENNI e NEOMAGGIORENNI

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Consente ai minori stranieri non accompagnati di lavorare in tutti quei casi in cui la legge italiana lo permetta ai minori in generale.

IMPUTAZIONE SU SAP

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

MINET

MINORE ETA' ART.28 DPR 394/99

Minore Straniero Non Accompagnato (MSNA), o minore infraquattordicenne affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino straniero

FAMI2

MOTIVI FAMILIARI
ART.10 C.1LET.B L.47/17

Minore infraquattordicenne affidato o sottoposto a tutela di cittadino italiano convivente, o ultraquattordicenne affidato e sottoposto alla tutela di un cittadino straniero o di un cittadino italiano convivente

INTMI

INTEGRAZIONE MINORE

MSNA divenuto maggiorenne, per il quale è stato disposto un prosieguito amministrativo dell'affidamento fino ai 21 anni. *Prima del 2017, INTMI veniva assegnato a MSNA affidato a comunità di tipo familiare inserito in un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile*

RILASCIO DEL PERMESSO

Viene rilasciato al minore straniero non accompagnato.

In riferimento all'art. 2 della Legge n. 47/2017, "per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".

VALIDITÀ

La scadenza del permesso è legata alla data di raggiungimento della maggiore età da parte del titolare – o fino a quella del termine del prosieguito amministrativo nel caso di PdS per integrazione minore

CONVERSIONE

Al raggiungimento della maggiore età, il MSNA può ottenere* un PdS per motivi di **studio**, di **attesa occupazione**, di **lavoro subordinato o autonomo**, della **durata di un anno** (questa durata ridotta non si applica alle conversioni da PdS FAMI2).

Nel caso di prosieguito amministrativo, il neomaggiorenne può convertire il PdS in «Integrazione minore» fino al 21° anno di età.

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---

PdS per MINORENNI e NEOMAGGIORENNI	
 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>D. Lgs n. 286/1998, Art. 31 (Disposizioni a favore dei minori); Art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età)</i> <i>Legge 7 aprile 2017, n° 47</i>



PdS per

ASSISTENZA MINORI

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo

IMPUTAZIONE SU SAP

ASMIN

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

ASSISTENZA MINORI DL 8.1.07 N.5 ART. 2 C. 6

RILASCIO DEL PERMESSO

Il permesso di soggiorno per assistenza minori viene rilasciato al genitore straniero (o ad altro familiare) che abbia ottenuto l'autorizzazione del tribunale per i minorenni ad entrare e/o soggiornare in Italia ai sensi dell'art. 31, co. 3 del T.U. Immigrazione, cioè nell'interesse dello sviluppo psicofisico del minore. Nella maggior parte dei casi le autorizzazioni sono concesse a causa di gravi problemi di salute del bambino. Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può infatti autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico.

VALIDITÀ

Durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni (normalmente due anni)

RINNOVO

Rinnovabile

CONVERSIONE

Può essere convertito in permesso per motivi lavoro.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

D. lgs n. 286/1998, Art. 31 co. 3; Art. 29 co. 6. D.L. 130/2020



PdS per motivi di

STUDIO / FORMAZIONE

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Consente l'esercizio di lavoro subordinato per un impegno non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando un limite massimo annuale di 1.040 ore.

IMPUTAZIONE SU SAP

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

STUD0

STUDENTE ART. 39 TUI

Studente iscritto a un corso universitario o ITS

STUD1

STUDENTE ART.39 BIS C.1 QUATER TUI

Studente iscritto a corso di istruzione secondaria superiore, its o corso di formazione professionale nell'ambito delle quote stabilite dal decreto flussi, o a programmi di scambio approvati dal MAE/MIUR/MIBACT

FORME

FORMAZIONE MED. ART. 39 TER TUI

Medico con qualifica acquisita extra-UE, partecipante a formazione o aggiornamento, che comporta lo svolgimento di attività clinica in Italia.

RILASCIO DEL PERMESSO

Viene rilasciato a stranieri autorizzati a entrare in Italia per motivi di studio o formazione, ovvero iscritti ad un corso di studi o di formazione professionale.¹¹

Titolari di permesso di soggiorno per studio sono anche i minori che, divenuti maggiorenni e regolarmente iscritti ad un corso di studio/formazione, convertono il loro permesso di soggiorno per motivi familiari in motivi di studio.

VALIDITÀ

La durata del permesso di soggiorno per studio corrisponde a quella del corso di studio o formazione frequentato, previa verifica annuale di profitto.

RINNOVO

Il permesso è rinnovabile

CONVERSIONE

Nel caso in cui lo studente straniero riceva una proposta di lavoro con un impegno superiore al limite di 1.040 ore annuali, può chiedere la conversione del permesso in motivi di lavoro, senza limiti numerici stabiliti dal Decreto flussi. Il permesso per motivi di studio può essere convertito anche per motivi di lavoro autonomo, previo rilascio da parte dello Sportello Unico della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge.

¹¹ Si fa riferimento ai permessi rilasciati a seguito della concessione di un visto di ingresso per motivi di studio-formazione.



PdS per motivi di

STUDIO / FORMAZIONE

Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.P.R.394/1999 e succ. mod, per coloro che sono entrati in Italia per frequentare un corso di formazione professionale, la conversione è possibile solo dopo la conclusione del corso di formazione frequentato.

È infine possibile la conversione del permesso di soggiorno per studio in un permesso di soggiorno per attesa occupazione per gli studenti che hanno conseguito in Italia il dottorato, il master universitario, la laurea triennale o specialistica.

**PRINCIPALI RIFERIMENTI
NORMATIVI**

D. Lgs n. 286/1998, Art. 5, Art. 22, co. 11-bis

D.P.R. n.394/99 e succ. mod., Art. 14, commi 4-6



PdS per motivi di

TIROCINIO

**ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
LAVORATIVA**

Come nel caso del permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione, il permesso rilasciato per motivi di tirocinio consente una prestazione di lavoro subordinato con il limite annuale di 1040 ore, compatibilmente allo svolgimento del tirocinio.

IMPUTAZIONE SU SAP

TIROCINIO

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI
SOGGIORNO

RILASCIO DEL PERMESSO

Viene rilasciato a stranieri autorizzati a entrare in Italia per svolgere un tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese d'origine. Si tratta di un caso particolare di ingresso, la cui procedura prevede l'approvazione del progetto formativo di tirocinio da parte della regione.

VALIDITÀ

La durata del permesso di soggiorno corrisponde a quella del tirocinio.

RINNOVO

Il permesso è rinnovabile in base alle condizioni dettate dalla Legge, ad es. in caso di prolungamento della durata del tirocinio.

CONVERSIONE

In caso di proposta di contratto di lavoro, **può essere convertito in permesso per motivo di lavoro solo dopo la conclusione del tirocinio** svolto, ed esclusivamente nell'ambito delle apposite quote stabilite nel Decreto Flussi. La procedura di conversione è gestita dallo Sportello Unico Immigrazione.

**PRINCIPALI RIFERIMENTI
NORMATIVI**

D. Lgs. n. 286/1998, Art. 27 co. 1, lett. f)

D.P.R. n. 394/99 e succ. mod., Art. 14 co. 6; Art. 40 co. 9; Art. 44 bis, co. 5 e co. 6,

PdS rilasciati in



CASI PARTICOLARI DI INGRESSO ex ART. 27 (1/3)

del TESTO UNICO IMMIGRAZIONE

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Tali permessi generalmente consentono di svolgere solo un'attività lavorativa specifica, precludendo la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello autorizzato, salvo eccezioni particolari espressamente previste dalla norma.

IMPUTAZIONE SU SAP

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

LAVTU

LAVORO CASI PARTICOLARI
ART.27 T.U.I.

Rilasciato ai lavoratori che hanno fatto ingresso in Italia per i «casi particolari» previsti dall'art. 27 del TUI, non codificati con specifico pds, come dirigenti o personale altamente specializzato; traduttori e interpreti; giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere; infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private

RILASCIO DEL PERMESSO

Si tratta di permessi rilasciati a seguito di ingressi “particolari” disciplinati dal testo unico immigrazione.

Es. ingresso di traduttori, interpreti, professori universitari, artisti, giornalisti, lavoratori marittimi, ricercatori etc.

Tali ingressi non sono sottoposti al sistema delle “quote annuali” e prevedono procedure specifiche gestite dallo sportello unico immigrazione.

VALIDITÀ

Per la durata strettamente necessaria alla realizzazione dell'opera oggetto del contratto di appalto, prorogabile sino ad un massimo di quattro anni

RINNOVO

Generalmente, non è possibile convertire tali permessi in permessi per motivi di lavoro subordinato o autonomo, salvo casi specifici.

CONVERSIONE

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 27, 27bis, 27 ter del D. Lgs. n. 286/1998



PdS rilasciati in

CASI PARTICOLARI DI INGRESSO ex ART. 27 (2/3)

del TESTO UNICO IMMIGRAZIONE

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Si tratta di ingressi non sottoposti al sistema delle “quote annuali”, in ragione della specializzazione delle attività, delle particolari qualifiche professionali richieste, della transitorietà degli incarichi.

Pur rientrando nella stessa categoria di «LAVORO CASI PARTICOLARI ART.27 T.U.I.», per ciascun PdS riportato su questa scheda è prevista una voce specifica.

IMPUTAZIONE SU SAP

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

RIC01
RICERCATORE
ART.27 TER C.7
TUI

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";

ATSPO
ATTIVITÀ
SPORTIVA

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

LAVAR
LAVORO DI TIPO
ARTISTICO

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

VACLA
VACANZE
LAVORO

Il visto di ingresso per “vacanza-lavoro” può essere rilasciato solo ai cittadini degli Stati con cui l'Italia ha stipulato uno specifico accordo bilaterale, attualmente: Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Hong Kong e Canada.

VOLON
VOLONTARIATO
ART.27 C.5 TUI

Stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---

RILASCIO DEL PERMESSO	Si tratta di permessi rilasciati a seguito di ingressi “particolari” disciplinati dal testo unico immigrazione. Es. ingresso di traduttori, interpreti, professori universitari, artisti, giornalisti, lavoratori marittimi, ricercatori etc. Tali ingressi non sono sottoposti al sistema delle “quote annuali” e prevedono procedure specifiche gestite dallo sportello unico immigrazione.
VALIDITÀ	Per la durata indicata nell’autorizzazione al lavoro, o comunque strettamente necessaria alla realizzazione dell’opera oggetto del contratto di appalto/rapporto di lavoro a tempo determinato, fino a due anni. Fino a 18 mesi per il PdS per Volontariato.
RINNOVO	Rinnovabili fino a due anni in costanza dello stesso rapporto di lavoro. Solo traduttori e interpreti, collaboratori domestici che erano già alle dipendenze all'estero e infermieri professionali possono stipulare nuovi contratti di lavoro, ma solo per la stessa qualifica di assunzione del nulla osta originario.
CONVERSIONE	I PdS per Attività Sportiva e per Lavoro di tipo artistico sono convertibili in PdS per motivi di lavoro. Il PdS per Ricerca consente il rilascio della DID al completamento dell’attività di ricerca e convertire il PdS in motivi di lavoro. I PdS per Vacanze Lavoro e Volontariato NON sono convertibili in PdS per lavoro.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>Artt. 27, 27bis, 27 ter del D. Lgs. n. 286/1998, D.L. 130/200 Art 1 co. 2 lett. e</i>



PdS rilasciati in

CASI PARTICOLARI DI INGRESSO ex ART. 27 (3/3)

del TESTO UNICO IMMIGRAZIONE

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Tali permessi generalmente consentono di svolgere solo un'attività lavorativa specifica, precludendo la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello autorizzato, salvo eccezioni particolari espressamente previste dalla norma.

IMPUTAZIONE SU SAP

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

MRICE
MOBIL.RICER.
ART.27 TER C.11
SEPTIES TUI

straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da un altro Stato membro UE in corso di validità, autorizzato a fare ingresso senza necessità di visto e a soggiornare nel territorio nazionale per svolgere l'attività di ricerca presso un istituto di ricerca

LSMAR
LAVORO SUB –
MARITTIMI ART.
27CO. 1 SEPT

Lavoratori marittimi occupati, nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

ICT01
TRASF INTRAS ART.
27 QUIN. C17 TUI

Lavoratori ICT (Intra-Company Transfers):
Lavoratori specializzati o dirigenti, alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

MCIT1
TRASF INTRAS
MOBILITA' ART.
27SEX. C9 TUI

Lavoratori MCIT (Mobile Intra-Company Transfers):
Lavoratori ICT –vedi voce sopra- in possesso di PdS ICT rilasciato da altro Stato membro, autorizzati allo svolgimento di attività lavorativa presso una sede italiana della impresa di appartenenza (o di società del gruppo).

RILASCIO DEL PERMESSO

Si tratta di ingressi non sottoposti al sistema delle “quote annuali”, in ragione della specializzazione delle attività, delle particolari qualifiche professionali richieste, della transitorietà degli incarichi.

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---

	Pur rientrando nella stessa categoria di «LAVORO CASI PARTICOLARI ART.27 T.U.I.», per ciascun PdS riportato su questa scheda è prevista una voce specifica.
VALIDITÀ	Per la durata indicata nell'autorizzazione al lavoro, o comunque strettamente necessaria alla realizzazione dell'opera oggetto del contratto di appalto/rapporto di lavoro a tempo determinato, fino a due anni.
RINNOVO	Rinnovabili fino a due anni in costanza dello stesso rapporto di lavoro. Solo traduttori e interpreti, collaboratori domestici che erano già alle dipendenze all'estero e infermieri professionali possono stipulare nuovi contratti di lavoro, ma solo per la stessa qualifica di assunzione del nulla osta originario.
CONVERSIONE	NON sono convertibili in PdS per lavoro
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>Artt. 27, 27bis, 27 ter del D. Lgs. n. 286/1998</i>



PdS per

CURE MEDICHE

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Attenzione: esistono tre diverse tipologie di permesso di soggiorno per cure mediche, e per ciascuna varia la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa e la convertibilità del permesso.

1. **Ex Art. 36:** rilasciato a seguito di ingresso con visto per cure mediche – a chi intenda ricevere cure mediche in Italia e a un eventuale accompagnatore – **consente** lo svolgimento di attività lavorativa;
2. **Ex Art 19 co. 2 l. d:** rilasciato alle donne straniere irregolari (e al padre del nascituro) in stato di gravidanza per il periodo prima del parto e per i sei mesi successivi alla nascita;
3. **ex Art. 19 co. 2 l. d-bis:** rilasciato alle persone che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, pregiudicanti per la salute in caso di rientro nel paese di origine o provenienza, la norma non chiarisce se questa tipologia di permesso consenta o meno di svolgere attività lavorativa, compatibile con lo stato di salute.

IMPUTAZIONE SU SAP

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

CURME

CURE MEDICHE
ART.19 C2 L.DBIS
TUI

Alle persone che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, pregiudicanti per la salute in caso di rientro nel paese di origine o provenienza (Art. 19 co. 2 l. d-bis)

SALUT

CURE MEDICHE
ARTT.19 C2 L.D e
36 TUI

A seguito di ingresso con visto per cure mediche – a chi intenda ricevere cure mediche in Italia e a un eventuale accompagnatore (Art. 36);

Alle donne straniere irregolari - e al padre del nascituro - in stato di gravidanza per il periodo prima del parto e per i sei mesi successivi alla nascita (Art. 19 co. 2 l. d)

RILASCIO DEL PERMESSO

Il permesso di soggiorno per cure mediche può essere rilasciato nei seguenti casi:

- a seguito di ingresso con visto in Italia per cure mediche;
Per casistiche che comportano il divieto di espulsione e respingimento, disciplinato dall'Art. 19 T.U. Immigrazione, il cui bisogno di cure viene riscontrato all'arrivo o durante la presenza sul territorio italiano.
- alle donne straniere irregolari (e al padre del nascituro) in stato di gravidanza per il periodo prima del parto e per i sei mesi successivi alla nascita;
- alle persone che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie

VALIDITÀ



PdS per

CURE MEDICHE

La durata è legata alla durata del trattamento terapeutico, attestato dalla certificazione sanitaria, in genere non superiore a un anno. Anche la possibilità di rinnovo discende dalla durata del trattamento terapeutico. Nel caso di gravidanza, la durata va dal periodo precedente al parto ai sei mesi successivi.

RINNOVO

La possibilità di rinnovare e convertire il permesso si differenzia a seconda della tipologia

- 1.**Ex Art. 36:** rinnovabile in funzione della prosecuzione del trattamento
- 2.**Ex Art 19 co. 2 l. d:** NON rinnovabile;
- 3.**ex Art. 19 co. 2 l. d-bis:** rinnovabile finchè persistono le condizioni che ne hanno comportato il rilascio;

CONVERSIONE

- 1.**Ex Art. 36:** non permette la conversione in permesso per motivi di lavoro;
- 2.**Ex Art 19 co. 2 l. d:** non permette la conversione in motivi di lavoro, ma permette quella in permesso per motivi familiari ove ne ricorrano i requisiti;
- 3.**ex Art. 19 co. 2 l. d-bis:** permette la conversione in permesso per motivi di lavoro se richiesto prima dell'11/3/23; NON convertibile se richiesto dopo il 10/3/23;

**PRINCIPALI RIFERIMENTI
NORMATIVI**

Art. 19 co.2 lett. d e d bis, Art. 36 del T.U. Immigrazione, D.L. 1133/2018, D.L. 130/2020

Artt. 28, 44 del D.P.R. n. 394/99 e succ. mod – Regolamento di attuazione del T.U. immigrazione



PdS per

RESIDENZA ELETTIVA

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Attenzione: la possibilità di svolgere attività lavorativa varia a seconda dei casi che comportano il rilascio di questo permesso:

1. Se rilasciato al cittadino straniero titolare di un visto di ingresso per residenza elettiva (persona che si stabilisce in Italia ed è in grado di mantenersi autonomamente senza esercitare alcuna attività lavorativa) **non** consente lo svolgimento di attività lavorativa;
- Se rilasciato al cittadino straniero titolare di un PdS per lavoro subordinato, autonomo o per motivi familiari, a titolo di conversione, quando il richiedente cessa la propria attività lavorativa e diventa titolare di una pensione (di vecchiaia, invalidità, sociale..) o di vitalizi o rendite **consente** lo svolgimento di attività lavorativa
- Se rilasciato al cittadino straniero "altro familiare" di cittadino comunitario (come ipotesi del tutto residuale, tale permesso viene rilasciato ad esempio al convivente di cittadino comunitario) **consente** lo svolgimento di attività lavorativa

IMPUTAZIONE SU SAP

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

In assenza di una voce corrispondente, nei casi in cui il permesso di soggiorno sia compatibile con attività lavorativa, va operata una scelta per analogia:

LAVO3

LAVORO SUBORDINATO-ATTESA OCCUPAZIONE

RILASCIO DEL PERMESSO

Il permesso di soggiorno per residenza elettiva è rilasciato nei seguenti casi:

- al cittadino straniero titolare di un visto di ingresso per residenza elettiva (persona che si stabilisce in Italia ed è in grado di mantenersi autonomamente senza esercitare alcuna attività lavorativa);
- al cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per motivi familiari, a titolo di conversione, quando il richiedente cessa la propria attività lavorativa e diventa titolare di una pensione (di vecchiaia, invalidità, sociale) o di vitalizi o rendite.
- al cittadino straniero "*altro familiare*" di cittadino comunitario (come ipotesi del tutto residuale, tale permesso viene rilasciato ad esempio al convivente di cittadino comunitario).

VALIDITÀ

La durata del permesso di soggiorno per residenza elettiva è di 1 anno

RINNOVO

Rinnovabile presso la Questura territorialmente competente a condizione che si mantengano i requisiti originali.

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---

		PdS per RESIDENZA ELETTIVA
CONVERSIONE	Generalmente, il permesso per residenza elettiva non è convertibile in altro tipo di permesso di soggiorno	
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>Art. 11 co. 1 c-quater del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento di attuazione al T.U. immigrazione</i> <i>Art. 14 co. 1, lett. d) del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento di attuazione al T.U. immigrazione</i> <i>D.L. 130/2020</i>	

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---



PdS per motivi di

CARTA BLU UE

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, esercita esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta blu UE.

IMPUTAZIONE SU SAP

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

LAVT1

LAVORO CASI PARTICOLARI ART.27 QUATERTUI

RILASCIO DEL PERMESSO

Si tratta di ingressi non sottoposti al sistema delle “quote annuali”, in ragione del loro alto livello di qualificazione, che possono richiedere un PdS denominato Carta Blu UE.

Sono considerati altamente qualificati gli stranieri in possesso di un titolo di istruzione superiore che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale e relativa qualifica professionale superiore. La qualifica professionale superiore, attestata dal Paese di provenienza, deve essere riconosciuta in Italia e rientrare nei “livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011”.

La domanda di nulla osta è presentata dal datore di lavoro al SUI.

VALIDITÀ

La Carta Blu UE ha durata biennale se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato; se a tempo determinato, il PdS ha una durata di 3 mesi superiore alla scadenza del rapporto di lavoro.

CONVERSIONE

In caso di proposta di contratto di lavoro, **può essere convertito in permesso per motivo di lavoro solo dopo la conclusione del tirocinio** svolto, ed esclusivamente nell’ambito delle apposite quote stabilite nel Decreto Flussi. La procedura di conversione è gestita dallo Sportello Unico Immigrazione.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs. n. 286/1998, Art. 27 *quater*



PdS per motivi di

CASI SPECIALI - REGIME TRANSITORIO

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo.

IMPUTAZIONE SU SAP

RETRA

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

REGIME TRANSITORIO ART.1 C9 D.L.113/2018

RILASCIO DEL PERMESSO

Il rilascio del PdS per “casi speciali - regime transitorio» avviene qualora Commissione territoriale competente abbia ritenuto sussistere “seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, con conseguente indicazione di rilascio di permesso per motivi umanitari adottata prima del 05/10/18, ai richiedenti che alla stessa data non erano ancora entrati in possesso del titolo di soggiorno per ragioni riferibili alla Pubblica Amministrazione, per il periodo (regime transitorio) precedente l’istituzione del PdS per «protezione speciale».

VALIDITÀ

Due anni.

RINNOVO

NON è rinnovabile con un nuovo titolo equivalente. Alla scadenza, se il titolare del PdS non lo ha convertito in permesso per lavoro, la Questura interpella Commissione Territoriale.

Questa, solo in caso di persistenza di rischi di persecuzione e tortura, può richiedere il rilascio di un PdS per “protezione speciale”. Di fatto, i titolari di PdS per “casi speciali – regime transitorio” che non provvedono alla conversione in permesso per lavoro prima della scadenza, perdono definitivamente questa possibilità in caso di mancato rinnovo.

CONVERSIONE

Può essere convertito in PdS per attività lavorativa.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs. n. 286/98, art. 5 co. 6 e art. 19, co. 1 e 1.1

D. Lgs. n. 25/2008 (cd. Direttiva Procedure), art. 32 co.3, così come modificato dal D.L. n. 113/2018.



PdS per motivi di

REGOLARIZZAZIONE 2020

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo.

IMPUTAZIONE SU SAP

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

LSE20

EMERSIONE DL 34/2020 ART.103 C.1

Regolarizzazione su istanza presentata dal datore di lavoro per contrattualizzare il cittadino straniero presente sul territorio o regolarizzare un rapporto irregolare

LTE20

EMERSIONE DL 34/2020 ART.103 C.2

PdS temporaneo per regolarizzazione su istanza presentata dal cittadino straniero con PdS scaduto dal 31/10/19

LRE20

LAVORO SUBORDINATO-R

pds per attesa occupazione a seguito del mancato perfezionamento della procedura di emersione per motivi di forza maggiore

RILASCIO DEL PERMESSO

Il DL 34/2020 ha previsto tre ipotesi di regolarizzazione dei lavoratori stranieri:

1. una procedura di emersione per chi era già occupato irregolarmente (art. 103 c. 1);
2. una procedura di emersione per lavoratori con un'offerta di assunzione (art. 103 c. 1);
3. la possibilità di rilascio di un permesso temporaneo semestrale, convertibile in un titolo per lavoro in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro prima della sua scadenza (art. 103 c. 2).

Solo i rapporti di lavoro nei seguenti settori sono ammessi alla procedura:

- a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---



PdS per motivi di

REGOLARIZZAZIONE 2020

VALIDITÀ	La durata del titolo è legata alla durata del rapporto di lavoro instaurato/regolarizzato (LSE20, ipotesi 1 e 2); di sei mesi per l'ipotesi 3 (LTE20)
RINNOVO	Non è rinnovabile
CONVERSIONE	Può essere convertito in PdS per attività lavorativa. Per i PdS LTE20, è necessario chiedere la conversione entro la scadenza del PdS provvisorio necessariamente in uno dei settori di lavoro ammessi alla procedura.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	DL 34/2020



PdS per

MOTIVI RELIGIOSI

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo.

La norma non stabilisce espressamente il diritto o l'inibizione allo svolgimento di attività lavorativa con questa tipologia di PdS. Si ritiene che tale diritto possa essere riconosciuto sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, co. 1, d.l. 130/2020 che stabilisce la possibilità di conversione di tale PdS in un permesso per lavoro

IMPUTAZIONE SU SAP

CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO

RELIG

MOTIVI RELIGIOSI

RILASCIO DEL PERMESSO

Rilasciato con Visto dall'estero, per incarichi legati al culto, ricoperti sul territorio nazionale per conto di un Ente religioso.

VALIDITÀ

Legata alla durata dell'incarico, fino a due anni.

RINNOVO

Rinnovabile in presenza delle condizioni che ne hanno permesso il rilascio

CONVERSIONE

In caso di proposta di contratto di lavoro, **può essere convertito in permesso per motivo di lavoro solo dopo la conclusione del tirocinio** svolto, ed esclusivamente nell'ambito delle apposite quote stabilite nel Decreto Flussi. La procedura di conversione è gestita dallo Sportello Unico Immigrazione.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs. n. 286/1998, Art. 27 co. 1, lett. f)

D.P.R. n. 394/99 e succ. mod., Art. 14 co. 6; Art. 40 co. 9; Art. 44 bis, co. 5 e co. 6,

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---

2.2 PERMESSI DI SOGGIORNO CHE NON CONSENTONO ATTIVITÀ LAVORATIVA

PdS per TURISMO / AFFARI / GIUSTIZIA /		
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	Non consentono di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo	
 TURISMO	Consente il soggiorno sul territorio italiano per una durata massima di tre mesi.	Non consentono la conversione in permesso per motivi di lavoro
 AFFARI	Permesso di breve durata concesso a chi intende viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative.	
 GIUSTIZIA	Rilasciato solo per consentire ad uno straniero che si trova all'estero di entrare e soggiornare in Italia per esercitare il diritto di difesa e partecipare ad un processo	

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---

2.3 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CORRETTA REGISTRAZIONE DEL DATO SUL PERMESSO DI SOGGIORNO NEL SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO

Una volta riconosciuta la compatibilità tra titolo di soggiorno e svolgimento di attività lavorativa, sarà possibile procedere all'iscrizione al Cpl del cittadino extra-UE. Rispetto ad altre categorie di utenza, questa fase di registrazione sul sistema informativo in uso si distingue per la registrazione dei riferimenti del titolo di soggiorno, non sempre automatica in ragione delle differenti tipologie di titoli di soggiorno, di status degli stessi, delle richieste avanzate dai sistemi informativi. Al fine di rendere le registrazioni coerenti e conformi, in relazione ad ogni possibile stato del permesso di soggiorno o documento equivalente, il MLPS ha fornito delle indicazioni per le Comunicazioni Obbligatorie («Modelli e Regole CO»), riportate nella seguente tabella.

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno	Sezione 1	
---	-----------	---

Voci del menù a tendina	Indicazioni per inserimento n° titolo di soggiorno	Indicazioni per inserimento scadenza titolo
PERMESSO	Inserire il numero del permesso di soggiorno in corso di validità	Inserire la data di scadenza riportata sul permesso di soggiorno
IN RINNOVO Il cittadino è in possesso di un documento scaduto per il quale ha richiesto rinnovo (possiede la ricevuta della richiesta)	Indicare il numero di ricevuta rilasciata dall'ufficio postale presso il quale è stata inoltrata l'istanza di rinnovo	In caso di documento "in rinnovo" inserire la data di scadenza del permesso di soggiorno originario , in attesa di rinnovo.
IN ATTESA DI PERMESSO Il cittadino non possiede ancora il permesso di soggiorno ma la ricevuta che attesta la richiesta dello stesso	Inserire il numero della ricevuta	In caso di documento "in attesa di permesso" inserire la data convenzionale 01/01/1900
CARTA PERMANENTE Es. carta di soggiorno permanente rilasciata a familiare di un cittadino italiano o comunitario	Inserire il numero della carta in corso di validità	In caso di "carta permanente" si inserisce la data convenzionale 31/12/2099
ALTRO PROVVEDIMENTO (anche per cittadini britannici rientranti nell'Accordo Brexit)	Inserire la data del provvedimento	Nel caso in cui lo status è valorizzato con il campo "altro provvedimento", si inserisce la data del provvedimento medesimo. Per i cittadini britannici rientranti nell'Accordo Brexit, inserire la data convenzionale 31/12/2099
PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER LUNGO-SOGGIORNANTI	Inserire il numero del permesso	Le nuove carte elettroniche riportano, in genere, la dicitura "Carta di soggiorno" o la dicitura "illimitata" L'eventuale scadenza riportata sul permesso di 5 anni è puramente indicativa, in quanto la validità è a tempo indeterminato. Si inserisce pertanto la data convenzionale 31/12/2099

Credits

Diritti: Anpal Servizi SpA

A cura di: Enrico Campagna

Contributo tecnico di: Enrico Campagna, Maura
Frasca, Sonia Trapani

Immagini Creative Commons

Licenza Creative Commons: CC BY-NC-ND 4.0



Aggiornamento: Agosto 2023

Per informazioni – Anpal Servizi S.p.A

